

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai seguenti Magistrati:

Fausta Di Grazia	Presidente
Antonio Galeota	Consigliere relatore
Giuseppina Maio	Consigliere
Elena Tomassini	Consigliere
Patrizia Ferrari	Consigliere

SENTENZA

Sul ricorso in appello in materia pensionistica n. 46617 proposto dal sig. XY, rappresentata e difesa dall' Avv.to Fausto Checcacci, elettivamente domiciliato in Roma, via Ettore Rolli, n. 24, presso lo studio di quest'ultimo;

contro

L'INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, via Beccaria n. 29

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia di questa Corte n. 51/2013, depositata il 6.9.2013, non notificata;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 15 luglio 2016 con l'assistenza del Segretario Sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dott. Antonio Galeota, gli avv.ti Fausto Checcacci per l'appellante e Luigi Caliulo per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Friuli Venezia Giulia di questa Corte ha respinto il ricorso del sig. XY, già docente di scuola elementare e dirigente sindacale, con il quale l'interessato ha contestato il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione assunto dall'I.N.P.D.A.P in data 16.3.2011 dolendosi della parziale valorizzazione della contribuzione "aggiuntiva" versata in suo favore, ai sensi del D.Lgs. 564/1996, dalla Confederazione CGU GILDA UNAMS quale dirigente sindacale nazionale. A fondamento del gravame il ricorrente ha osservato come il D.Lgs. n. 564/1996 non preveda alcuna limitazione in ordine al numero di incarichi dirigenziali che possono formare oggetto di retribuzione aggiuntiva né, in ogni caso, l'Ente previdenziale avrebbe titolo per sindacare quanto deliberato, in merito ai relativi compensi, dagli organi statuari delle organizzazioni sindacali. Sulla base di tali premesse, il sig. XY ha chiesto che la pensione, determinata dal provvedimento impugnato, sia ricalcolata sulla base dei contributi effettivamente versati.

In sostanza, il ricorrente chiedeva la valorizzazione in quota A della contribuzione aggiuntiva versata per l'attività sindacale, svolta affermando che tutti gli emolumenti percepiti nella qualità di dirigente sindacale sono stati, invece, valorizzati nella quota B.

Il GUP, facendo riferimento all'art. 3, commi 5 e 6 del d. lgs 564/96, come modificato dall'art. 3 del d. lgs 278/98, all'art. 43 del DPR 43 1092/73 e all'art. 13 del d.lgs 503/92, non individuava nei compensi percepiti dall'interessato in qualità di dirigente sindacale i caratteri della "fissità" e della "continuità", vista anche la documentazione acquisita a seguito di apposita ordinanza istruttoria, e, per l'effetto, respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza si grava l'interessato, per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, c 5 e 6 del d. lgs 564/96, come modificato dall'art. 3 del d.lgs 278/98; dell'art. 46 DPR 1092/73; dell'art. 31 l. 300/70 e dell'art. 12 delle preleggi.

In particolare, l'assicurato ritiene che l'art. 3, c. 6 menzionato esponga e preveda una espressa condizione normativa per poter legittimare la valutazione in quota A degli emolumenti percepiti in qualità di dirigente sindacale.

Controdeduce l'INPS, facendo presente che nella concreta fattispecie dedotta in giudizio non ricorrono le condizioni previste dall'art. 43 DPR 1092/73 per poter giustificare la valutazione in quota A degli emolumenti percepiti in qualità di dirigente sindacale, non rientrando nelle previsioni tassative di cui al primo comma e non rientrando nemmeno, contrariamente a quanto auspicato dall'appellante, in una espressa e incontrovertibile previsione normativa (come, ad esempio, accade per la indennità di posizione prevista, in quota A, dall'art. 13, lett. A) del d.lgs 503/92).

Con successiva memoria depositata il 24.6.2016 il sig. XY, richiamando conforme giurisprudenza (Sez. Sardegna, sentt.938/2005 e 328/2015), ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

Nella odierna pubblica udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi motivi ed eccezioni, già evidenziate negli atti scritti da ciascuna elaborati, ai quali si sono comunque richiamate.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Come è noto, l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha stabilito che: "Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative

dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma: A) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente all'1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; B) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall'1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

L'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha, altresì, esteso ai dipendenti pubblici la disciplina dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, sulla "determinazione della base contributiva e pensionabile", per cui va ora considerato come retribuzione pensionabile, fatte salve le eccezioni espressamente previste, "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".

Peraltro, l'articolo 2 della richiamata legge n. 335 del 1995 ha anche precisato che l'innovazione ha "effetto dal 1 gennaio 1996" (comma 9) e che "la retribuzione" definita secondo le nuove disposizioni "concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" (comma 11).

In concreto, nella determinazione della pensione per il personale destinatario del succitato complesso normativo, sono computabili in quota A, dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995: gli assegni già espressamente dichiarati pensionabili dallo stesso d.P.R. n. 1092 del 1973; gli assegni già dichiarati pensionabili da altre disposizioni precedenti la legge n. 335/1995; gli assegni dichiarati pensionabili in quota

A da disposizioni di legge successive alla legge n. 335 del 1995. Gli emolumenti divenuti pensionabili solo con la legge n. 335 del 1995 vanno invece considerati unicamente nella quota B della pensione.

Tutto ciò premesso, va, in particolare, ribadito che il nuovo concetto generale di quiescibilità, introdotto dalla L. n.335/1995, configura un sistema innovativo, che, superando il criterio tradizionale di 'tassatività' di taluni elementi retributivi – che, unici, rimangono a connotare la c.d. 'quota A' di pensione, in base al combinato disposto dei menzionati artt.13 D. lgs. n.503/1992 e 43 DPR n.1092/1973 – consente la computabilità, a fini pensionistici, di altri emolumenti economici, che possono essere ricompresi esclusivamente nella 'quota B' di pensione.

La suesposta normazione di ordine generale va opportunamente trasfusa alla fattispecie che ne occupa con le modalità che seguono.

L'art. 3, comma 5 del d. lgs 564/96 stabilisce che "può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata"

Il successivo comma 6, a sua volta, stabilisce che "La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli

emolumenti e le indennità' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro".

Il sig. XY, che, alla data del 31.12.1995, era titolare di una anzianità di servizio superiore ad anni 18 (per cui, ai sensi dell'art. 1, c. 13, l. 335/95 la sua pensione è stata interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo), si duole della mancata valorizzazione, ai fini della liquidazione del trattamento di pensione, dell'intera contribuzione versata in suo favore dalla Confederazione CGU GILDA UNAMS in relazione agli incarichi di membro effettivo della Segreteria Generale e Segretario della Confederazione CGU GILDA UNAMS nonché di Coordinatore Nazionale della Federazione GILDA UNAMS. Più in particolare il ricorrente contesta la legittimità della posizione con la quale la Direzione Centrale delle Entrate dell'I.N.P.D.A.P. ha ritenuto che, in presenza di una pluralità di incarichi, il rilascio dell'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva non può che riguardare uno solo degli incarichi retribuiti e, segnatamente, quello remunerato in misura maggiore. L'applicazione di tale criterio ha fatto sì che gli emolumenti percepiti dal sig. XY in relazione all'attività di dirigente sindacale, e più in particolare, le retribuzioni di euro 8.000,00 mensili percepite per i mesi di luglio e agosto 2010, siano state ammesse a contribuzione e valutate ai fini della liquidazione della pensione nei limiti dell'importo di euro 5.000,00.

Questa essendo la normativa generale di riferimento, e tale essendo la situazione contributiva del pensionato appellante, deve affermarsi - in conformità con quanto ritenuto dal giudice territoriale - che la contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del d. lgs 564/96 non abbia i menzionati caratteri della fissità e continuità, e, quindi, non operi alcuna deroga al principio generale di cui all'art. 13 l. 335/1995 sopra

enunciato, ma trovi invece ragione proprio integrandosi ad esso, appena si consideri che:

- la durata degli organi sindacali, nei quali il sig. XY ha ricoperto la funzione di membro effettivo della Segreteria Generale e Segretario della Confederazione CGU GILDA UNAMS nonché di Coordinatore Nazionale della Federazione GILDA UNAMS, è "limitata", per Statuto, a quattro anni, potendo pure essere anticipata in caso di sfiducia votata nei loro confronti "da parte degli organi che li abbiano eletti" (art. 5).
- dall'art. 6 dello Statuto si evince che "l'incarico di coordinatore nazionale e regionale della Federazione GILDA UNAMS non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi";
- l'attribuzione di un compenso in relazione alle funzioni sindacali svolte non era affatto obbligatoria. Ne è riprova la circostanza che il sig. XY, per quanto abbia ricoperto sin dal 2006 gli incarichi di membro effettivo della Segreteria Generale e Segretario della Confederazione CGU GILDA UNAMS nonché di Coordinatore Nazionale della Federazione GILDA UNAMS, solo dal mese di agosto 2009 si è visto riconoscere dalla Confederazione CGU GILDA UNAMS gli emolumenti relativi all'attività di dirigente sindacale, avendo percepito, per il periodo precedente, meri rimborsi spese (vd. verbale di interrogatorio libero del ricorrente). Viceversa, anche questo Collegio, sulla scorta di quanto già fatto presente dal Giudice di prime cure, rileva che i compensi corrisposti all'interessato per la attività sindacale espletata hanno subito un incremento, invero assai cospicuo, in un lasso di tempo piuttosto breve, passando nell'arco di 14 mesi dall'iniziale compenso mensile di euro 2.000,00 (periodo settembre

- dicembre 2009), ai 4.000,00 euro mensili corrisposti nel periodo gennaio - giugno 2010, agli 8.000,00 euro corrisposti nel periodo luglio - agosto 2010, a ridosso del collocamento in quiescenza, senza che in tale breve arco di tempo risultino essersi verificate variazioni negli incarichi di dirigenza sindacale.

Come può notarsi, i caratteri di "fissità e continuità" degli emolumenti risultano palesemente mancanti.

Per le convincenti ragioni esposte nella sentenza impugnata (che appare adeguatamente motivata anche con riferimento ai principi, di rango costituzionale, nella parte in cui afferma che l'interpretazione caldeggiata dall'appellante *"legittimerebbe il riconoscimento di una posizione di ingiustificabile privilegio non solo rispetto alla generalità dei lavoratori per i quali il computo nella quota a) di pensione è ammesso per le sole retribuzioni erogate con carattere di fissità e continuità, ma anche a quei lavoratori, collocati come l'odierno ricorrente in posizione di distacco, che abbiano cessato di ricoprire le funzioni retribuite di rappresentanza o dirigenza sindacale prima dell'accesso al pensionamento. Per questi ultimi, infatti, la computabilità degli emolumenti percepiti dall'organizzazione sindacale nella prima quota di pensione dipenderebbe dalla circostanza, del tutto casuale, di essere collocati in quiescenza nel corso dell'espletamento dell'incarico sindacale",*) l'appello va respinto.

Circa la regolamentazione delle spese non si ravvisano ragioni preclusive all'applicazione della norma generale sulla soccombenza recata dall'art. 91, comma 1, c.p.c. Si dispone, quindi, la condanna dell'appellante al pagamento di spese e onorari difensivi che si liquidano, in favore di controparte, in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale
respinge l'appello, iscritto al n. 46617, del sig. XY avverso la sentenza della
Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia di questa Corte n. 51/2013.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che vengono determinate
in € 1.000,00 (mille/00).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2016.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

(F.to Antonio Galeota)

(F.to Fausta Di Grazia)

Deposito del 06-10-2016

Il Dirigente

F.to Dott. Massimo Biagi